

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/345 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 *quater*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 515/97 stabilisce che i vettori trasmettano al repertorio CSM, gestito dalla Commissione, i dati relativi ai movimenti dei container per gli eventi elencati all'articolo 18 *bis*, paragrafo 6, del regolamento, ma solo nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei suoi registri elettronici.
- (2) Onde garantire l'analisi tempestiva dei dati relativi ai movimenti dei container, il facile trasferimento di tali dati dai vettori marittimi al repertorio CSM e un livello accettabile di varietà per quanto riguarda le modalità di immissione dei dati, è opportuno stabilire la frequenza di notifica dei CSM, il formato dei dati in essi contenuti e il metodo di trasmissione.
- (3) Alla luce del volume e delle costanti variazioni del traffico dei container, l'accertamento efficace delle frodi dipende in larga misura dall'individuazione tempestiva di movimenti sospetti dei container. Onde garantire che i dati ricevuti siano utilizzati in modo efficace per ridurre il rischio che spedizioni sospette siano spostate in luoghi imprecisati prima di essere correttamente individuate, i vettori dovrebbero trasmettere i CSM al repertorio CSM al massimo 24 ore dopo che il CSM è stato generato, raccolto o mantenuto nei loro registri elettronici.
- (4) Per ridurre l'onere finanziario per il settore e agevolare la trasmissione dei CSM, i vettori dovrebbero essere tenuti a utilizzare uno dei principali standard ANSI ASC X12 oppure UN/EDIFACT. L'ANSI ASC X12 è un protocollo per l'interscambio di dati elettronici (*electronic data interchange* — EDI) dell'*American National Standards Institute* (ANSI), mentre l'UN/EDIFACT è lo standard EDI sviluppato dalle Nazioni Unite. L'utilizzo di questi standard dovrebbe ridurre i costi di attuazione a carico dei vettori, dal momento che questi standard sono considerati universalmente utilizzati dal settore marittimo ai fini dell'interscambio di dati elettronici.
- (5) Per garantire la trasmissione sicura dei dati e un livello adeguato di riservatezza e di integrità dei dati trasmessi, i CSM dovrebbero essere trasmessi utilizzando il protocollo SFTP (*Secure Shell File Transfer Protocol*) elaborato dall'*Internet Engineering Task Force* (IETF). Tale metodo di trasmissione garantisce il livello richiesto di sicurezza ed è considerato accettabile dal settore in termini di fattibilità di attuazione. Al fine di ridurre i costi di attuazione, i vettori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche altri metodi di trasmissione, a condizione di garantire lo stesso livello di sicurezza dei dati assicurato dall'SFTP.
- (6) Onde ridurre l'onere finanziario legato al trasferimento dei CSM, i vettori dovrebbero essere autorizzati a trasferire tutti i CSM generati, raccolti o conservati nei loro registri elettronici senza dover selezionare singoli CSM. In tali casi la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate ad accedere a tali dati e a utilizzarli in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

⁽¹⁾ GUL 82 del 22.3.1997, pag. 1.

